

Ogni operatore del
settore alimentare
notifica

ciascuno stabilimento
che esegua
produzione
trasformazione
e
distribuzione
di alimenti
=
REGISTRAZIONE

Se si tratta di
trasformazione
di
alimenti di
origine animale
(eccetto miele)

=

RICONOSCIMENTO
CE


IT
G7X3W
CE

Il Regolamento CE 853/04 (alimenti di origine animale) esclude dal suo campo di applicazione la vendita al dettaglio

Il presente regolamento si applica tuttavia al commercio al dettaglio quando le operazioni sono effettuate allo scopo di fornire alimenti di origine animale ad altri stabilimenti, salvo:

- quando le operazioni si limitano al **magazzinaggio** o al **trasporto**, nel qual caso si applicano comunque i requisiti specifici di temperatura stabiliti nell'All. III; oppure
- quando la fornitura di alimenti di origine animale è effettuata unicamente da un laboratorio annesso all'esercizio di commercio al dettaglio ad un altro laboratorio annesso all'esercizio di commercio al dettaglio (situato nella provincia o nelle provincie contermini) e, conformemente alla legislazione nazionale, tale fornitura costituisce un'attività marginale, localizzata e ristretta.

AMBITI DI COMMERCIALIZZAZIONE



I Regolamenti CE 852/04 e 853/04 escludono dal loro campo di applicazione

- fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari (della terra, dell'allevamento, della caccia, della pesca) dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale (852)
- fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale (853)
- Salvo limitazioni di altre norme di settore

Il Regolamento CE 852/04 esclude dal campo di applicazione

- fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari (della terra, dell'allevamento, della caccia, della pesca) dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale (852)
- “fornitura diretta”: a esercizio commerciale, compresi gli esercizi di somministrazione,
- “commercio al dettaglio”: attività nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende ed istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all'ingrosso

Il Regolamento CE 852/04 esclude dal campo di applicazione

- fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari (della terra, dell'allevamento, della caccia, della pesca) dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale (852)
- “livello locale”: Regione autonoma Valle d’Aosta in cui insiste l’azienda e nel territorio delle Province contermini
- “piccolo quantitativo”: *cessione occasionale* e su richiesta del consumatore finale o dell’esercente un esercizio al commercio al dettaglio, di prodotti primari ottenuti nell’azienda stessa, *a condizione che tale attività sia marginale rispetto all’attività principale*

Responsabilità dell'acquirente

Il dettagliante che acquista prodotti da un produttore escluso dal campo di applicazione del Regolamento (CE) 852/2004 ha l'obbligo di documentare la provenienza dei prodotti e della rintracciabilità e si assume la responsabilità diretta sui prodotti che acquista e ha quindi l'obbligo di mettere in atto le procedure di rintracciabilità in caso di allerta.

I Regolamenti CE 852/04 e 853/04 escludono dal loro campo di applicazione

- fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari (della terra, dell'allevamento, della caccia, della pesca) dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale (852)
- fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale (853)

Il Regolamento CE 853/04 esclude dal campo di applicazione

- fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni come carni fresche
- i cacciatori che forniscono piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale

Fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni come carni fresche

- Allevamento registrato-Mattatoio agricolo registrato
- 50 UBE/anno complessive di pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata (1 UBE = 200 polli o 125 conigli) (10000 polli o 6250 conigli)
- Requisiti Reg. CE 852/04 (strutturali e autocontrollo) e D.Lgs 333/98 (benessere alla macellazione) e Reg. CE 1774/02 (sottoprodotti)

Fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola....

- Al consumatore finale
- A esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione posti nell'ambito della Provincia e delle provincie contermini
- Non è consentito trasformare questi alimenti ne da parte dell'azienda agricola, ne da parte del dettagliante

Il Regolamento CE 853/04 esclude dal campo di applicazione

- fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola dal produttore al consumatore finale
- Solo al **consumatore finale su sua occasionale ed estemporanea richiesta**
- Max **500 capi/anno** complessivi tra pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata.
- **MANCA NORMATIVA APPLICATIVA REGIONALE**

Cacciatori che forniscono piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale

- Al consumatore finale
- A esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione posti nell'ambito della Provincia e delle provincie contermini
- 1capo/cacciatore/anno selvaggina grossa taglia
- Eccetto se catturate in piano di abbattimento (Reg. 853)

Cacciatori che forniscono piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica....

- Comunicazione scritta della zona di caccia
- Suidi e altri animali sensibili a trichina sottoposti a trichinoscopico (acquisire rapporto di prova per documentazione)
- Il dettagliante che acquista ha l'obbligo di documentare la provenienza dei prodotti e la rintracciabilità e si assume la responsabilità diretta sui prodotti che acquista e ha quindi l'obbligo di mettere in atto le procedure di rintracciabilità in caso di allerta.

Vendita diretta al consumatore finale di uova fresche da parte di aziende agricole nello spaccio aziendale, al mercato.

Chi:

Azienda agricola registrata presso l'Ausl a cui viene rilasciato uno specifico codice

Tipologia di prodotti vendibili:

Uova provenienti dall'azienda agricola sciolte (non imballate), non classificate.

Tipologia di consumatore al quale può essere effettuata la vendita:

Consumatore finale (sono esclusi la vendita all'ingrosso, ai negozi, ai ristoranti, alle mense)

Vendita diretta al consumatore finale di uova fresche da parte di aziende agricole nello spaccio aziendale, al mercato.

Etichettatura e informazioni al consumatore tramite appositi cartelli nei pressi del **comparto** di vendita:

Data di durata minima (Scadenza): (28 giorni dalla data di deposizione) con la dicitura “**da consumarsi preferibilmente entro**” e la data indicata con GG/MM.

Da togliere dal commercio 21 giorni dalla data di deposizione

Solo per le uova vendute al mercato

Stampigliatura del guscio con il codice distintivo del produttore delle uova non classificate vendute direttamente dal produttore (Altezza almeno due millimetri con colorante per uso alimentare)

Sistema di allevamento delle ovaiole o spiegazione del significato del codice distintivo del produttore:

Sistema di allevamento: "Uova da allevamento all'aperto"

"Uova da allevamento a terra"

"Uova da allevamento in gabbie"

Codice distintivo del produttore: esempio ⓘ IT001TO036

ⓘ = numero 1: allevamento "All'aperto"

ⓘ = numero 2: allevamento "A terra"

ⓘ = numero 3: allevamento "In gabbie"

ⓘ = numero 0: "Produzione biologica"

Miele

- Può essere venduto solo confezionato
- Se lo stabilimento è registrato con “autorizzazione” normale vende a chiunque senza limitazioni
- Se lo stabilimento è registrato con “autorizzazione” temporanea per meno di 25 arnie e meno di 500 kg/anno vende solo al consumatore finale

Latte crudo

Deliberazione della Giunta regionale n. 133 in data 26 gennaio 2007, concernente «Disposizioni regionali relative alla sicurezza alimentare in materia di vendita di latte crudo per l'alimentazione umana diretta»;

Il latte crudo alimentare può essere commercializzato direttamente al consumatore finale:

o direttamente nell'azienda di produzione

o attraverso distributori automatici.